



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all’ing. Sergio Alessandro è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTO il D.P.Reg. n. 1707 del 22.04.2020 con il quale viene differita al 31 maggio 2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 17 aprile 2020;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;
- VISTO l'accordo rinnovato il 07.06.2016 tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. Ferservizi-ZNSD\PRT\P\2020\0000825 del 16.01.2020 con la quale Ferrovie dello Stato S.p.A. chiede la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, dell’ex Casa Cantoniera al Km 121+050 sita a Porto Empedocle (AG) in via Bagni, 98 di proprietà della stessa Società;
- VISTO il parere prot. n. 4391/2 del 22.04.2020 e la documentazione di rito allegata con il quale la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento verifica sussistente l’interesse culturale del bene;
- RITENUTO che il fabbricato sopraindicato:  
denominato **“Ex Casa Cantoniera al Km 121+050”**  
provincia di **Agrigento**  
comune di **Porto Empedocle**  
sito in **Via Bagni, 98**  
distinto nel catasto del comune di Porto Empedocle al **foglio di mappa n. 25**  
**particella 1092 porzione C.F.**, così come individuato con campitura a tratteggio inclinato nell’allegato stralcio di mappa catastale, presenta interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii. in quanto esempio di architettura funzionale facente parte dello storico sistema

infrastrutturale della rete ferroviaria siciliana, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata;

RITENUTO che la rimanente porzione della particella 1092 C.F., foglio n. 25, individuata con perimetrazione di colore rosso nell'allegato stralcio di mappa catastale, non possiede caratteristiche architettoniche e valenze storiche;

#### DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il fabbricato denominato **“Ex Casa Cantoniera al Km 121+050”**, sito nel comune di Porto Empedocle, così come individuato in premessa, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) La rimanente porzione della particella 1092 C.F., foglio n. 25, non presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto non possiede i requisiti di interesse storico-architettonico; pertanto essa non è più sottoposta alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ed è liberamente alienabile. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni derivanti dall'art. 90 e sgg. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

ART. 3) Lo stralcio di mappa catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 come modificato dall'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

PALERMO, 15/05/2020

IL DIRIGENTE GENERALE  
**F.to Sergio Alessandro**